



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 settembre 2003
(OR. IT)**

12026/03

**MIGR 76
COMIX 503**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Iniziativa della Repubblica italiana in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa all'assistenza durante il transito attraverso il territorio di uno o più Stati membri, nell'ambito di provvedimenti di allontanamento adottati dagli Stati membri nei confronti di cittadini di paesi terzi

DIRETTIVA 2003/./CE DEL CONSIGLIO

del

relativa all'assistenza durante il transito attraverso il territorio di uno o più Stati membri,
nell'ambito di provvedimenti di allontanamento adottati dagli Stati membri
nei confronti di cittadini di paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 3), lettera b),

vista l'iniziativa della Repubblica italiana,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1995, relativa alla concertazione e alla cooperazione nell'attuazione delle misure di espulsione¹, e la decisione del comitato esecutivo del 21 aprile 1998, relativa alla cooperazione tra le parti contraenti in materia di espulsione di cittadini di paesi terzi per via aerea (SCH/Com-ex (98) 10)², vertono già sulla necessità di una cooperazione tra gli Stati membri nel settore dei provvedimenti di espulsione di cittadini di paesi terzi per via aerea. Specifiche regole in materia sono state fissate dalla direttiva 2003/.../CE del Consiglio relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea³.
- (2) È necessario porre fine al soggiorno illegale di cittadini di paesi terzi, già destinatari di provvedimenti di definitivo allontanamento dal territorio nazionale, attraverso forme dirette e di mutua assistenza, in materia di espulsione, tra gli Stati membri.
- (3) Bisogna pervenire ad un'intesa tra gli Stati membri sul sostegno e sull'assistenza reciproci durante il transito per via aerea, marittima e terrestre per l'attuazione delle misure in materia di rimpatrio e di riammissione, in conformità con quanto previsto dal Piano globale per la lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta di esseri umani nell'Unione europea⁴, approvato dal Consiglio il 28 febbraio 2002, e dal Piano per la gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea, approvato dal Consiglio il 13 giugno 2002, ribaditi dal programma d'azione in materia di rimpatrio, approvato dal Consiglio il 28 novembre 2002.
- (4) La sovranità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'applicazione di misure coercitive immediate nei confronti dei cittadini di paesi terzi espulsi che resistono al provvedimento di espulsione, rimane impregiudicata.

¹ GU C 5 del 10.1.1996, pag. 3.

² GU L 239 del 22.9.2000, pag. 193.

³ GU

⁴ GU C 142 del 14.6.2002, pag. 23.

- (5) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ¹.
- (6) Gli Stati membri devono attuare la presente direttiva nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, garantiti in particolare dalla convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 e dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In conformità con gli obblighi internazionali applicabili, il transito non dovrebbe essere né richiesto né concesso se il cittadino di un paese terzo corre il rischio di subire, nel paese di destinazione o di transito, trattamenti inumani o umilianti, torture o la pena di morte oppure rischi la vita o la libertà a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue convinzioni politiche.
- (7) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva, e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente direttiva è volta a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV, parte III, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di 6 mesi dall'adozione della presente direttiva del Consiglio, se intende recepire o meno tale direttiva nel proprio diritto interno.

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (8) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia il 18 maggio 1999, sulla loro associazione, all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ¹ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto C della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999 relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo ². Osservate le procedure previste dall'accordo, i diritti e gli obblighi posti in essere dalla presente direttiva si applicheranno anche a questi due Stati e nelle relazioni tra questi due Stati e gli Stati membri della Comunità europea destinatari della presente direttiva.
- (9) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva e pertanto, fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, non sono tenuti ad osservarla né ad applicarla.
- (10) La presente direttiva costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 dell'atto di adesione del 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

Scopo della presente direttiva è la definizione di misure in materia di assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri in caso di transito scortato, attraverso il territorio di uno o più Stati membri, di cittadini di paesi terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento di uno Stato membro.

¹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

² GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

Articolo 2
Definizioni

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

- a) "cittadino di un paese terzo", la persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, della Repubblica d'Islanda o del Regno di Norvegia;
- b) "Stato membro richiedente", lo Stato membro che esegue un provvedimento di allontanamento di un cittadino di un paese terzo e che richiede il transito, per via terrestre, attraverso un altro Stato membro;
- c) "Stato membro richiesto" o "Stato membro di transito", gli Stati membri attraverso il cui territorio avviene l'allontanamento, scortato, dei cittadini di paesi terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento di uno Stato membro;
- d) "transito attraverso il territorio", il territorio di uno Stato membro attraverso il quale avviene l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi destinatari del relativo provvedimento, compreso il trasferimento tra due porti degli Stati membri mediante collegamenti marittimi di linea;
- e) "vettore", la persona fisica o giuridica che trasporta, a titolo professionale o per motivi di servizio, i cittadini di paesi terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento adottati dagli Stati membri;
- f) "scorta", il personale dello Stato membro richiedente o richiesto, incaricato di accompagnare il cittadino di un paese terzo destinatario di un provvedimento di allontanamento, incluse le persone preposte all'assistenza medica e gli interpreti.

Articolo 3

Principi generali

1. Gli Stati membri, prima di procedere all'allontanamento attraverso il territorio di uno o più Stati membri di cittadini di paesi terzi destinatari di un provvedimento di allontanamento, valutano la possibilità, prioritaria, di utilizzare collegamenti aerei o marittimi diretti con il paese di origine o di destinazione di detti cittadini.
2. L'allontanamento di un cittadino di un paese terzo destinatario del relativo provvedimento attraverso il territorio di uno o più Stati membri è determinato sulla base di considerazioni pratiche quali la prossimità geografica ad un altro Stato membro del paese di origine o di destinazione del cittadino di un paese terzo.
3. A tale fine lo Stato membro richiedente può avvalersi delle procedure previste dagli accordi di riammissione eventualmente sottoscritti a livello bilaterale o multilaterale con il paese di origine o di destinazione dei cittadini di paesi terzi e tra gli Stati membri, ovvero, in tale ultima ipotesi, dagli accordi di ammissione in transito.
4. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 10, lo Stato membro o gli Stati membri richiesti possono rifiutare il transito attraverso il territorio di uno Stato membro se:
 - a) il cittadino di un paese terzo destinatario del relativo provvedimento deve essere sottoposto, in conformità con la normativa vigente, a procedimento penale nello Stato membro richiesto o deve scontare in tale ultimo Stato una pena detentiva;
 - b) il transito attraverso il territorio di uno o più Stati membri o l'ammissione nel paese terzo di destinazione finale non è possibile per qualsiasi ragione;

- c) per motivi pratici, l'assistenza richiesta non può essere fornita in un determinato momento;
- d) il cittadino di un paese terzo destinatario di un provvedimento di allontanamento costituisce una minaccia per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico, la salute pubblica o le relazioni internazionali dello Stato membro richiesto;
- e) il paese terzo di origine o di destinazione finale confina con lo Stato membro richiedente.

5. Nel caso di cui al paragrafo 4, lettera c), lo Stato membro o gli Stati membri richiesti comunicano quanto prima allo Stato membro richiedente un termine, il più prossimo possibile a quello richiesto in origine, entro il quale possono fornire l'assistenza richiesta per il transito, sempre che siano soddisfatte le altre condizioni;

6. Le autorizzazioni al transito attraverso il territorio di uno o più Stati membri già concesse possono essere revocate dallo Stato membro o dagli Stati membri richiesti, se le circostanze che possono giustificare il rifiuto di assistenza durante il transito di cui al paragrafo 4 si configurano successivamente alle autorizzazioni già accordate.

7. Lo Stato membro o gli Stati membri richiesti sono tenuti a notificare immediatamente allo Stato membro richiedente, motivandone le ragioni, il rifiuto o la revoca dell'autorizzazione al transito ai sensi dei paragrafi 4 e 6.

8. Allo stesso modo, le modalità e le prescrizioni sopra indicate si applicano in caso di transito consecutivo per via terrestre in più Stati membri.

Articolo 4

Richiesta di transito

1. La richiesta di transito attraverso il territorio di uno o più Stati membri per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi destinatari del relativo provvedimento e delle misure di sostegno connesse di cui all'articolo 7, è presentata, per iscritto, dallo Stato membro richiedente allo Stato membro o agli Stati membri richiesti, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 2 giorni prima del transito. In casi di particolare urgenza, debitamente motivati, detto termine può essere più breve.
2. In caso di transito attraverso più Stati membri, lo Stato membro richiedente comunica contestualmente, per iscritto, la richiesta di transito stesso e le relative misure di assistenza secondo le modalità previste dal paragrafo 1.
3. Lo Stato membro richiedente comunica tempestivamente, per iscritto, allo Stato membro o agli Stati membri richiesti l'annullamento della richiesta di transito.
4. Lo Stato membro o gli Stati membri richiesti comunicano, entro due giorni dalla richiesta di transito attraverso il territorio di uno o più Stati membri, l'accettazione o il rifiuto dell'assistenza motivando, in tale ultima ipotesi, le ragioni del rifiuto. Tale tempo limite può essere prorogato in casi debitamente giustificati.
5. In caso di mancata risposta dallo o dagli Stati membri richiesti nel tempo limite fissato dal paragrafo 4, le operazioni di transito possono essere iniziate mediante notifica da parte dello Stato membro richiedente.
6. Il transito attraverso il territorio di uno Stato membro non può aver luogo senza l'approvazione dello Stato membro o degli Stati membri richiesti o la notifica da parte dello Stato membro richiedente di cui al paragrafo 5.

Gli Stati membri possono disporre, sulla base di accordi o intese bilaterali o multilaterali, che le operazioni di transito attraverso il territorio siano avviate mediante notifica da parte dello Stato membro richiedente.

Gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi e/o le intese di cui al secondo comma. La Commissione riferisce regolarmente al Consiglio in merito ai suddetti accordi e/o intese.

Articolo 5

Modalità di transito

1. Le modalità del transito attraverso il territorio di uno o più Stati membri, sono comunicate utilizzando il modulo allegato che viene trasmesso allo Stato membro o agli Stati membri richiesti. Le iniziative necessarie per l'adeguamento e la modifica di detto modulo così come le modalità di trasmissione sono assunte in conformità con la procedura di cui all'articolo 11.
2. Gli Stati membri designano un'autorità centrale incaricata dell'inoltro e della ricezione delle richieste di assistenza durante il transito.
3. Gli Stati membri possono, sulla base di accordi o intese bilaterali o multilaterali, stabilire i valichi di frontiera attraverso i quali consentire l'ingresso in transito, nel proprio territorio, dei cittadini di paesi terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento, avvalendosi di tutte le possibilità di cooperazione esistenti e, se previsti, degli Uffici comuni di cooperazione transfrontaliera, eventualmente costituiti alle frontiere interne.
4. Lo Stato membro richiedente indica nel modulo di richiesta di transito il valico attraverso il quale si richiede l'ingresso nello Stato membro richiesto, nonché i valichi al confine con altri Stati membri, in caso di transito in più Stati membri, ed infine, il valico di uscita dello Stato membro con il paese di origine o di destinazione del cittadino di un paese terzo.

Articolo 6

Vettori utilizzati

1. Per il transito attraverso il territorio di uno o più Stati membri possono essere utilizzati vettori pubblici, quali convogli ferroviari, traghetti o autobus di linea, nonché autoveicoli in servizio di polizia non provvisti di contrassegni distintivi di polizia.
2. Nel caso di utilizzo di autoveicoli di polizia può essere concordato che il transito nel territorio di tali Stati membri richiesti sia assicurato da autoveicoli di polizia di tali ultimi Stati membri.

Articolo 7

Misure di sostegno

1. Lo Stato membro richiedente adotta disposizioni appropriate al fine di assicurare che le operazioni di transito si svolgano nel più breve tempo possibile.

Le operazioni di transito si effettuano, in principio, entro 36 ore.

2. Lo Stato membro o gli Stati membri richiesti forniscono allo Stato richiedente ogni possibile assistenza durante il transito.

Ciò si riferisce in particolare alle seguenti misure di sostegno:

- a) l'assunzione di diretti contatti con il cittadino di un paese terzo destinatario di un provvedimento di allontanamento e con la scorta, all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale, da parte del personale competente dello Stato o degli Stati membri richiesti;

- b) l'assistenza a tale cittadino e, se necessario, ai componenti della scorta, per garantire il buon esito delle operazioni di transito;
- c) l'assistenza medica di urgenza a tale cittadino e ai componenti della scorta;
- d) l'assistenza in caso di incidente durante il transito di tale cittadino;
- e) il vitto per tale cittadino ed eventualmente per i componenti della scorta;
- f) la comunicazione delle modalità di luogo e di tempo del transito e del definitivo allontanamento dal territorio degli Stati membri di tale cittadino.

3. Lo Stato membro o gli Stati membri richiesti, conformemente alle disposizioni di legge nazionali vigenti, possono:

- a) provvedere ad ospitare i componenti della scorta ed il cittadino di un paese terzo destinatario di un provvedimento di allontanamento, riservando per quest'ultimo un'appropriata struttura di sicurezza;
- b) utilizzare mezzi legittimi per impedire o far cessare ogni tentativo di tale cittadino di opporsi al transito.

4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, nei casi in cui non è possibile assicurare che le operazioni di transito siano portate a termine, nonostante l'assistenza fornita ai sensi dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro richiesto può, su richiesta e in consultazione con lo Stato membro richiedente, prendere tutte le misure di assistenza necessarie alla prosecuzione delle operazioni di transito.

In tali casi il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di 48 ore al massimo.

5. Il tipo e la portata dell'assistenza di cui al paragrafo 4 sono decisi dalle autorità competenti dello Stato membro richiesto che sono responsabili delle misure adottate.

6. Le spese per le prestazioni ai sensi del paragrafo 2, lettere c), d) ed e) sono a carico dello Stato membro richiedente.

Nella misura in cui sono effettive e quantificabili, anche le rimanenti spese sono a carico dello Stato membro richiedente. Qualora lo Stato membro richiesto ravvisi la necessità, unilateralmente, di adottare ulteriori misure di assistenza a fini di sicurezza del transito, le spese derivanti dall'adozione di tali misure sono concordate con lo Stato richiedente ai fini dell'eventuale rimborso.

Gli Stati membri forniscono adeguate informazioni in merito ai criteri di quantificazione delle spese di cui al secondo comma.

Articolo 8

Riammissione da parte dello Stato richiedente

1. Lo Stato membro richiedente riammette nel più breve tempo possibile sul proprio territorio il cittadino di paese terzo destinatario di un provvedimento di allontanamento se:

- a) l'autorizzazione al transito attraverso il territorio di uno o più Stati membri è stata rifiutata o revocata per le ragioni indicate all'articolo 3, paragrafi 4 e 6;
- b) l'allontanamento di tale cittadino verso il paese di origine o di destinazione finale non ha avuto successo;
- c) se il transito attraverso il territorio di uno o più Stati membri, per qualsiasi altra ragione, non possa proseguire.

2. Lo Stato membro o gli Stati membri richiesti prestano assistenza per la riammissione del cittadino di un paese terzo destinatario di un provvedimento di allontanamento nello Stato membro richiedente nei casi in cui al paragrafo 1. Le spese del viaggio di ritorno del detto cittadino di un paese terzo sono a carico dello Stato membro richiedente.

Articolo 9

Servizi di scorta

1. L'allontanamento mediante transito attraverso il territorio di uno o più Stati membri avviene con scorta.

2. Nell'attuazione delle operazioni di transito i poteri dei componenti della scorta sono limitati all'esercizio della legittima difesa. Inoltre, in assenza di personale dello Stato membro richiesto preposto all'applicazione della legge, i componenti della scorta possono svolgere una azione ragionevole e proporzionata in risposta ad un rischio immediato e grave al fine di impedire che il cittadino di un paese terzo destinatario di un provvedimento di allontanamento fugga, provochi lesioni a se stesso o a terzi o arrechi danni a beni.

I componenti della scorta osservano in ogni circostanza la legislazione dello Stato membro richiesto.

3. Durante le operazioni di transito, i componenti della scorta non portano armi e indossano abiti civili. Essi producono mezzi di identificazione appropriati, compresa l'autorizzazione al transito concessa dagli Stati membri interessati o, se ne ricorrono i presupposti, della notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 5, su richiesta dello Stato membro richiesto.

Articolo 10

Formula di salvaguardia in materia di asilo

La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dalla convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato del 28 luglio 1951 e dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, dalle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dalla convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo, presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea e dalle convenzioni internazionali in materia di estradizione.

Articolo 11

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 12

Clausola finale

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente